



VISTO il Regolamento UE 2024/1689, ed in particolare l'art. 4 secondo il quale "I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. La nozione di «deployer» di cui al presente regolamento dovrebbe essere interpretata come qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un'autorità pubblica, un'agenzia o altro organismo, che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, salvo nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale. A seconda del tipo di sistema di IA, l'uso del sistema può interessare persone diverse dal deployer."

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nella seduta del 21 luglio 2025 emana il seguente Regolamento

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti
2. Gli obiettivi del regolamento sono:
 - Garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali
 - Definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica
 - Promuovere tra il personale e gli studenti un uso consapevole dell'IA
 - Prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio ed ai pregiudizi algoritmici (bias)

Art. 2 – Definizioni ed ambito di applicazione

1. **Intelligenza Artificiale (IA):** sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia
2. **Strumenti di IA:** software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (machine learning), i modelli linguistici (Large Language Models, LLM) ed i sistemi di generazione di contenuti multimediali
3. **Deployer:** qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola
4. **Il regolamento si applica** a tutto il personale docente ed ATA, agli studenti ed alle famiglie dei corsisti minorenni, nell'ambito delle attività didattiche ed amministrative della scuola

Art. 3 – Principi generali per l’uso dell’Intelligenza Artificiale

1. L’uso dell’IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy
2. L’IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente
3. L’adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Pianto Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) ed il Patto Educativo di Corresponsabilità
4. L’IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti

Titolo II – Uso dell’Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso dell’IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell’attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole
2. L’IA può essere usata per personalizzare l’insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente
3. E’ vietato l’uso dell’IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana
4. L’uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy
5. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto nel PTOF in merito all’adozione dei materiali didattici
6. L’uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti, salvo approvazione secondo procedure condivise

Art. 5 – Uso dell’IA per la gestione amministrativa ed istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purchè rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR)
2. L’IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana
3. L’uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati ed infrastruttura informatica
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l’IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell’IA

Art. 6 – Responsabilità e limiti nell’uso dell’IA

1. L’utilizzo improprio dell’IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari
2. L’IA non deve essere utilizzata per la sorveglianza degli studenti o per raccogliere dati sensibili senza autorizzazione

Titolo III – Uso dell’Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 7 – Utilizzo dell’IA ai fini didattici

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti
2. E’ vietato l’uso dell’IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione

Art. 8 – Limitazioni d’età per l’uso dell’IA

1. L’accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d’età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali
2. Per gli studenti minorenni, l’utilizzo di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali

Art. 9 – Plagio, originalità e dichiarazione d’uso dell’IA

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici
2. L’uso dell’IA senza dichiarazione esplicita è considerato plagio, con conseguenti provvedimenti disciplinari

Art.10– Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA

Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art.11– Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L’uso dell’IA deve rispettare le norme sulla protezione de dati personali (GDPR)
2. E’ vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici, sensibili o che possano profilare studenti e docenti

Art.12– Eventuale Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. Dovrà essere considerato dal RSPP se l’introduzione dell’IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione del rischio da riportare nel DVR